



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventicinque il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SINGH HARMAN	Presente
FORMIS ALBERTO	Presente
MARTINELLI VITO	Presente
ZARDI MARCO	Presente
BELTRAMI ARTURO	Assente
LODI RIZZINI CLAUDIO	Presente
RIZZI ALESSANDRO	Presente
SANCONO GIANLUCA	Assente
GHEZZI LORENA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Quanto agli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione pubblicata sul sito internet dell'ente

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Sabbioneta, città che vanta un'importante eredità storica e culturale, ha sempre posto particolare attenzione allo sviluppo del turismo come leva strategica per la crescita economica e il rafforzamento dell'identità locale. L'iscrizione della città di Sabbioneta insieme a Mantova, nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, rappresenta una testimonianza della sua rilevanza internazionale e della necessità di salvaguardare e valorizzare il relativo patrimonio storico-artistico.
- In questo contesto, il Comune ha intrapreso da tempo una serie di interventi per migliorare l'offerta turistica e locale. Tali azioni, tuttavia, necessitano di un adeguato sostegno finanziario per poter proseguire e ampliarsi, soprattutto in un periodo di crescente interesse per il turismo culturale.
- L'introduzione dell'imposta di soggiorno, prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si inserisce in un quadro di strategie volte a sostenere il settore turistico, con un focus sulla qualità delle strutture e dei servizi offerti ai visitatori, e a garantire il mantenimento e il miglioramento dei beni culturali e ambientali. I proventi derivanti dall'imposta saranno destinati a finanziare iniziative dirette alla valorizzazione del turismo, alla manutenzione delle strutture pubbliche, alla gestione e valorizzazione della città, e a supportare il rafforzamento della rete dei servizi pubblici locali.
- Con l'adozione di tale imposta, il Comune intende anche rispondere alle esigenze di una gestione sostenibile del turismo, in linea con le direttive europee e nazionali, che promuovono politiche fiscali orientate al supporto delle destinazioni turistiche di qualità, prevedendo che il gettito prodotto venga reinvestito in modo efficace ed efficiente per il miglioramento del contesto turistico e dei servizi pubblici locali.

CONSIDERATO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo municipale, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

DATO ATTO che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato, ai sensi del predetto presupposto normativo, a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e dei servizi pubblici locali.

RICHIAMATI:

- L'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che stabilisce che, a decorrere dal 2020, i regolamenti e le delibere relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

- L'art. 4, comma 7, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, che dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga a specifiche disposizioni normative, consentendo di deliberare l'istituzione dell'imposta oltre i termini ordinari per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO, pertanto, sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011;

VISTI:

- L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge Regione Lombardia n. 27/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Gli articoli 42, comma 2, lettera f), 48, 49, comma 1, e 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Lo Statuto dell'Ente.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area Servizi Turistici e Attività Culturali e dalla Responsabile dell'Area Programmazione Finanziaria, Entrate, Tributi, Ecologia, Personale, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato eseguito mediante sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri ad esso allegati;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di urgenza per l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno nel Comune di Sabbioneta, da applicarsi secondo le modalità, i termini e le misure stabiliti nel Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato come parte integrante della presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato come parte integrante del presente atto, sotto la lettera "A";
3. Di stabilire che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della relativa pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
4. Di trasmettere la presente deliberazione, insieme al Regolamento allegato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di avviare l'iter procedurale per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale e consentire la decorrenza dell'imposta dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI MARIA LIVIA



Comune di Sabbioneta

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI SABBIONETA

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27/02/2025



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 3	SOGGETTO PASSIVO
ART. 4	RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 5	CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ART. 6	ESENZIONI E RIDUZIONI
ART. 7	OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 8	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 9	SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO
ART. 10	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE
ART. 11	INTERESSI
ART. 12	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 13	RIMBORSI
ART. 14	CONTENZIOSO
ART. 15	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sabbioneta dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento definisce i criteri per l'applicazione del tributo, i soggetti obbligati al pagamento, le esenzioni e le riduzioni previste, nonché gli obblighi a carico dei responsabili dell'imposta. Indica, inoltre, le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi fiscali.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e la applicazione avrà decorrenza dalla data di efficacia del presente regolamento.
2. L'imposta di soggiorno viene istituita nel Comune di Sabbioneta, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento ed il relativo gettito destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali *(e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti)*.
3. Le strutture ricettive sono tutte quelle elencate nell'art. 18 della legge n. 27 del 1 ottobre 2015 della Regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono inoltre assoggettati all'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati:
 - negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e degli articoli 1571 e seguenti del Codice civile;
 - negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall'art. 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modificazioni.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Sabbioneta, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3 o che alloggia in case ed appartamenti, o parti di essi, alle condizioni definite al precedente art. 2, comma 4, situati nel territorio del Comune. Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

ART. 4 RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, così come modificati dall'articolo 180 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale indicate nel precedente articolo 2 comma 3, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni per finalità turistiche e di locazioni brevi di appartamenti siti nel Comune di Sabbioneta, di cui al precedente articolo 2, comma 4.

ART. 5 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è applicata in misura uniforme a tutte le strutture ricettive individuate dal presente regolamento. La tariffa è determinata in modo univoco e si applica per un massimo di quattordici giorni consecutivi di permanenza dell'ospite presso la struttura.
2. Le tariffe, calcolate per persona e per pernottamento, si applicano alle seguenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio di Sabbioneta:
 - Strutture ricettive alberghiere di categoria fino a 3 stelle;
 - Strutture ricettive non alberghiere;
 - Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi;
3. La misura dell'imposta associata alle tipologie di cui al precedente comma 2 è stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

4. In deroga alle condizioni tariffarie di cui al precedente comma 2, nel caso in cui vengano stipulati accordi tra il Comune di Sabbioneta e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici, l'imposta di soggiorno dovuta sui canoni o sui corrispettivi incassati direttamente da questi soggetti, può essere liquidata con l'applicazione di una tariffa determinata o in misura fissa o in misura percentuale sul costo della camera o dell'appartamento. La misura fissa o percentuale della tariffa ed il suo limite massimo a persona per notte vengono deliberati con apposito ulteriore eventuale atto della Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui venga stipulato l'accordo di cui al precedente comma 4, per le transazioni che avvengono senza l'utilizzo degli intermediari o dei portali telematici convenzionati, si applicano le tariffe indicate al comma 2 del presente articolo.

ART. 6 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Sabbioneta;
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età se pernottano con almeno una persona maggiorenne, ad eccezione dei minori che fanno parte dei gruppi organizzati da istituti scolastici per viaggi di istruzione;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati composti da almeno 20 partecipanti. L'esenzione si applica per tutti gli autisti di pullman dei gruppi organizzati di almeno 20 partecipanti e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635. L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza oppure nel caso in cui le ragioni di servizio siano documentate;
 - i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione e il loro accompagnatore;
 - il Comune di Sabbioneta nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
 - i dipendenti della struttura ricettiva che pernottano presso la struttura stessa.
 - le tariffe non si applicano agli ospiti della foresteria comunale di palazzo Forti e agli ospiti dell'area camper comunale;
 - l'imposta è dovuta solo per i primi dieci pernottamenti complessivi al mese, limitatamente alle persone che soggiornano per periodi prolungati, anche non continuativi, corrispondenti ad almeno dieci notti per mese, ovvero, per esigenze lavorative documentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii."



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

2. Condizioni transitorie:

1. L'imposta di soggiorno viene applicata nella misura ridotta di Euro 1,00 per persona per notte per un massimo di quattordici giorni consecutivi di permanenza dell'ospite presso la struttura, esclusivamente nel caso di soggiorni continuativi di almeno dieci giorni e in presenza di accordi commerciali non modificabili già stipulati dalle strutture ricettive con terze parti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'applicazione dell'imposta ridotta è limitata alla durata degli accordi e contratti, di cui al comma 1, formalmente certificabili da parte dell'operatore, senza possibilità di ulteriore estensione, e comunque si conclude entro la fine dell'esercizio in cui il presente regolamento entra in vigore.
3. L'applicazione della suddetta imposta ridotta è subordinata alla stipulazione di un apposito accordo tra la struttura ricettiva e l'amministrazione comunale.

ART.7

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.4 del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento del tributo da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine, il soggetto di cui al precedente comma 1 è tenuto a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet, del materiale informativo;
 - richiedere all'ospite - sulla base delle tariffe vigenti - il pagamento dell'imposta di soggiorno, contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, e a rilasciare la relativa quietanza;
 - richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 6 le apposite dichiarazioni/documentazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
 - entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:
 - rendicontare e trasmettere al Comune, tramite sistema qualificato di posta elettronica certificata, il numero dei pernottamenti imponibili effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, oltre all'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti. La rendicontazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;
 - le somme corrisposte a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate al Comune esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'ente, con l'indicazione dettagliata delle informazioni richieste nella causale



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

- del pagamento, tale modalità assicura la tracciabilità delle transazioni e facilita la rendicontazione delle entrate, garantendo così la massima trasparenza e conformità alle normative vigenti.
- presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa prevista dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, così come modificati dall'articolo 180 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77;
 - conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve o della locazione con finalità turistiche è obbligato al versamento del tributo dovuto, in qualità di responsabile del pagamento.
4. Nel caso in cui il Comune di Sabbioneta stipuli appositi accordi con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, le modalità operative individuate nei commi precedenti potranno essere definite in sede di accordo, anche in deroga al presente regolamento.

ART. 8

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - invitare i soggetti passivi e i responsabili del pagamento ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - inviare ai soggetti passivi ed ai responsabili del pagamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

4. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente regolamento e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera f), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza quali la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, le presenze risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto all'articolo 13 quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58. I dati e le notizie potranno essere raccolti anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini e/o della Guardia di finanza.

ART. 9

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO

1. Come previsto dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa:
 - pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato in caso di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza indicata all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente regolamento, la sanzione del trenta per cento è ridotta della metà; quest'ultima, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto alla medesima scadenza, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
 - dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del presente regolamento.
2. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Alle violazioni indicate nel precedente comma 1, sempreché non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è applicabile il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- la mancata registrazione della struttura al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d);
- la mancata presentazione della rendicontazione trimestrale di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera e);
- la violazione dell'obbligo di informazione nei confronti degli ospiti e di richiesta del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettere a) e b).

2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge 24 novembre 1981, n.689, è fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto, l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

ART. 11 INTERESSI

Sulle somme non versate o versate tardivamente dai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di imposta di soggiorno dai soggetti responsabili del pagamento deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



Comune di Sabbioneta

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Sabbioneta.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

ART. 14 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno devono presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attraverso canali qualificati, ovvero, a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto ad intervenuta efficacia dell' stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77 e l'articolo 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Proposta n.
2025 / 96
AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI
SOGGIORNO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica.

Lì,
27/02/2025

IL RESPONSABILE
VALENTI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Proposta n.

2025 / 96

AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile, considerato che:

☐ è dotata di copertura finanziaria;

☐ non necessita di copertura finanziaria;

☒ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì,
27/02/2025

IL RESPONSABILE
PAGLIA BRENDA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n.

9

del

27/02/2025

AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li,
18/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BONI MARIA LIVIA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

**Deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 27/02/2025**

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal
28/02/2025

per

15

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 18/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BONI MARIA LIVIA

(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)